Regolamento d'investimento

Fondo complementare di previdenza EFG SA

Approvato dal Consiglio di Fondazione il 29.01.2021

Indice

1.	Princi	pi generali	2
2.		ive d'investimento generali	
3.		iti e competenze	
4.	-	ollo e reporting	
5.		nance	
6.		izio del diritto di voto	
7.		derazioni finaliderazioni finali	
Alle		Struttura patrimoniale strategica	
	_	Principi di valutazione	
	_	Riserve di oscillazione di valore (ROV)	
	_		
	_	Investimenti presso il datore di lavoro	
		Spese di amministrazione del patrimonio	

1. Principi generali

Il seguente regolamento d'investimento fissa, in base alle disposizioni legislative (Art. 51a cpv. 2 lit. m e n LPP, Art. 49a cpv. 1 e 2 OPP 2), gli obiettivi, i principi generali, le linee guida, i compiti e le competenze che devono essere considerati nell'amministrazione del patrimonio del Fondo complementare di previdenza EFG SA (d'ora in avanti chiamato "Fondo").

Nell'amministrazione del patrimonio è data priorità agli interessi degli assicurati del Fondo.

Il Fondo seleziona, gestisce e controlla i propri investimenti in modo accurato. Si assicura che l'adempimento dei propri obiettivi previdenziali sia sempre garantito. L'analisi della suddetta sicurezza si basa in primo luogo sulla valutazione degli attivi e dei passivi, così come sull'analisi della struttura e dell'evoluzione degli assicurati del Fondo (Art. 50 cpv. 1 e 2 OPP 2).

L'organo superiore è responsabile dell'amministrazione del patrimonio del Fondo. Questa deve avvenire in modo conforme a quanto stabilito dal regolamento, sulla base di un'accurata distribuzione del rischio, di una liquidità che permetta l'adempimento degli obblighi assicurativi e di libero passaggio, così come il perseguimento di un rendimento adeguato (Art. 50 cpv. 3, Art. 51 e Art. 52 LPP).

Tutte le persone legate all'amministrazione e alla gestione patrimoniale del Fondo devono rispettare i principi fissati dall'Art. 48f e seguenti OPP 2 (Integrità e lealtà dei responsabili), così come tutte le regole definite nel presente regolamento.

La gestione finanziaria deve garantire che l'equilibrio finanziario del Fondo possa essere rafforzato. In caso di sottocopertura, l'organo superiore, in collaborazione con l'attuario (e i vari consulenti), deve analizzare i provvedimenti atti a ristabilire l'equilibrio finanziario, seguendo le indicazioni dell'Art. 65d LPP.

Il patrimonio è da gestire in modo tale che:

- le prestazioni promesse possano sempre venir pagate alla scadenza,
- gli investimenti siano conformi alla capacità di rischio, e la sicurezza delle prestazioni attese in termini nominali, sia garantita,
- tenuto conto della capacità di rischio, il rendimento complessivo (ricavo corrente e variazioni di valore) sia massimizzato. In questo modo nel lungo periodo sarà possibile avere un contributo significativo al finanziamento delle prestazioni in termini reali.

La capacità di rischio del Fondo dipende in particolare dalla situazione finanziaria, nonché dalla struttura e dalla composizione dei destinatari.

Gli investimenti patrimoniali

- vengono ripartiti su diverse categorie d'investimento, mercati, valute, regioni e settori economici,
- avvengono in investimenti che generano un rendimento complessivo conforme al mercato.

Per realizzare la strategia d'investimento, il Fondo utilizza le seguenti disposizioni, rispettivamente i seguenti mezzi.

- Un'organizzazione degli investimenti e un regolamento d'organizzazione che garantiscano un processo decisionale efficiente e strutturato secondo il principio del controllo a più livelli.
- Un concetto di informazione/reporting strutturato su più livelli, affinché i responsabili dispongano di informazioni attendibili.
- Strumenti di pianificazione e controllo, in particolare un piano di liquidità e un'analisi periodica dei risultati degli investimenti e della capacità di rischio, così da determinare gli obiettivi della strategia d'investimento nonché controllare il conseguimento dei suddetti obiettivi.

Tutte le definizioni di carica nel presente regolamento d'investimento si riferiscono ad entrambi i sessi.

2. Direttive d'investimento generali

Tutte le disposizioni d'investimento e le norme di legge, in particolare quelle della LPP, dell'OPP 2, le direttive e le raccomandazioni delle autorità competenti, vanno sempre rispettate. In caso di estensione dell'universo d'investimento secondo l'Art. 50 cpv. 4 OPP 2 il Fondo è tenuta a dare le necessarie motivazioni alla base della suddetta estensione.

Nell'ambito delle disposizioni legislative, il Fondo vara la propria strategia d'investimento (Asset Allocation strategica), la quale si basa sulla capacità di rischio della politica d'investimento e sul profilo di rendimento/rischio delle varie categorie d'investimento nel lungo periodo.

La strategia d'investimento viene periodicamente o nel caso in cui un evento particolare lo richiedesse, esaminata ed eventualmente modificata dal Consiglio di Fondazione. In questo senso va considerata la concordanza tra investimenti e obblighi futuri nel medio e nel lungo periodo (Art. 51a cpv. 2 lit. n LPP). La struttura patrimoniale strategica in vigore è descritta nell'Allegato 1. Le relative direttive e limitazioni si riferiscono sempre a valori di mercato (cfr. Allegato 2) rispettivamente ad uno speciale schema di contabilizzazione dei prodotti derivati (cfr. Allegato 4, capitolo 4).

Per le singole categorie d'investimento vengono varate specifiche direttive che sono contenute negli Allegati 4 e 5.

3. Compiti e competenze

L'organizzazione direttiva relativa all'amministrazione del patrimonio del Fondo comprende i seguenti livelli:

- · Consiglio di Fondazione
- Amministratore (con Investment Controller e fornitori di servizi finanziari interni/esterni)

La reportistica avviene secondo quanto descritto nel capitolo 4 del presente regolamento d'investimento.

3.1. Consiglio di Fondazione

3.1.1. Composizione

La composizione del Consiglio di Fondazione è definita nel regolamento organizzativo.

3.1.2. Compiti principali e competenze

3.1.2.1. Strategia d'investimento

Il Consiglio di Fondazione:

- Approva la strategia d'investimento nel lungo periodo (Art. 50 52 OPP 2) e le direttive d'investimento; decide un eventuale estensione dell'universo degli investimenti secondo l'Art. 50 cpv. 4 OPP 2.
- È responsabile di specificare in modo coerente, nel rapporto d'esercizio (conto annuale), i motivi dell'estensione dell'universo degli investimenti secondo l'Art. 50 cpv. 4 OPP 2.
- Controlla periodicamente, e qualora un evento eccezionale lo richiedesse, la strategia d'investimento nel lungo periodo secondo le direttive dell'Art. 50 cpv. 2 OPP 2.
- Controlla la messa in pratica della strategia d'investimento nel lungo periodo secondo le norme definite e il relativo rispetto delle direttive d'investimento.

3.1.2.2. Implementazione

Il Consiglio di Fondazione:

- Può delegare le competenze dell'implementazione della strategia d'investimento nell'ambito dei principi, degli obiettivi e delle direttive ad una commissione investimenti mobiliari e/o immobiliari (CIM e/o CII), ad un custode globale, così come a dei fornitori di servizi finanziari interni/esterni. Il Consiglio di Fondazione sancisce le pretese verso i sopracitati organi (Art. 48f OPP 2 e Art. 49a cpv. 2 lit. d OPP 2).
- L'eventuale commissione investimenti mobiliari e/o immobiliari è composta in modo paritetico.
- Decide sulla possibilità di permettere il prestito di titoli (Securities Lending) e i contratti di pronti contro termine (Repurchase Agreement).
- Decide sull'entità del prestito di titoli (Securities Lending) e i contratti di pronti contro termine (Repurchase Agreement), qualora questi siano permessi.
- Fissa le regole applicabili all'esercizio dei diritti di azionista (Art. 49a cpv. 2 lit. b OPP 2 e Art. 22 OReSA¹) da parte del Fondo. Il Consiglio di Fondazione, almeno una volta l'anno, informa gli assicurati in che modo è stato esercitato il proprio obbligo di voto.
- Sceglie i fornitori di servizi finanziari con i quali il Fondo dovrà collaborare e regola le loro attività con l'ausilio di mandati di gestione accuratamente definiti e direttive specifiche.
- Decide sulla ripartizione del patrimonio tra i vari fornitori di servizi finanziari in concordanza con la strategia d'investimento e i rispettivi margini di fluttuazione (cfr. Allegato 1).
- Fa sì che con i fornitori di servizi finanziari si concordi un regolamento trasparente nell'ambito delle attività di terzi (ad es. retrocessioni, ribassi, compensi, prestazioni non monetarie (soft dollars), commissioni di distribuzione, ecc.).
- Controlla il rispetto delle direttive sul conflitto d'interessi (Art. 48h OPP 2) e sull'ottenimento di benefici patrimoniali (Art. 48k OPP 2).
- Controlla l'applicazione dell'obbligo di pubblicazione dei risultati (Art. 48I OPP 2).
- Controlla il rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari relative all'esercizio e all'ottemperanza dei diritti d'azionista del Fondo.
- Verifica il rispetto delle disposizioni della LInFi.
- Può varare altre direttive sulla gestione di singole categorie d'investimento o di altri strumenti d'investimento.

3.1.2.3. In generale

Il Consiglio di Fondazione:

 Secondo l'Art. 51a LPP, è responsabile dell'amministrazione del patrimonio e adempie ai propri compiti intrasmissibili e inalienabili, secondo quanto prescritto dall'Art. 51a cpv. 2 LPP.

¹ Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa del 20.11.2013

- Fissa i principi e gli obiettivi dell'amministrazione del patrimonio nell'ambito delle disposizioni dell'Art. 51a cpv. 2 lit. m LPP e degli Art. 50, 51 e 52 OPP 2.
- Decide sugli investimenti presso il datore di lavoro.
- Considerando la strategia patrimoniale decide l'entità delle riserve di oscillazione di valore
- Decide sulla partecipazione del Fondo nella creazione di persone giuridiche e/o di partecipazioni significative del Fondo in persone giuridiche.
- Tiene un verbale delle decisioni prese e dei temi discussi di ogni seduta.
- Nomina l'attuario e il consulente per gli investimenti esterno (o Investment Controller).

3.2. Amministratore

3.2.1. Compiti principali e competenze

3.2.1.1. Strategia d'investimento

L'amministratore:

- È responsabile della realizzazione/implementazione della struttura patrimoniale strategica fissata dal Consiglio di Fondazione.
- Garantisce che gli obiettivi e le disposizioni legate al regolamento e alla legislazione, inerenti l'investimento patrimoniale, vengano rispettati.
- Conferma al Consiglio di Fondazione il rispetto delle norme legate al regolamento e alle norme legislative vigenti in relazione all'investimento patrimoniale.

3.2.1.2. Implementazione

L'amministratore:

- Si occupa dell'approvvigionamento di liquidità dai fornitori di servizi finanziari.
- È responsabile della redazione del bilancio, del piano di liquidità e del controllo, nonché dell'ottimizzazione, della liquidità.
- Richiede a tutte le persone e istituzioni coinvolte nella gestione o nell'amministrazione patrimoniale una dichiarazione scritta annuale sui vantaggi patrimoniali personali ottenuti a seguito della loro attività (Art. 48l cpv. 2 OPP 2), e trasmette queste informazioni al Consiglio di Fondazione.
- È responsabile dell'implementazione amministrativa delle prescrizioni legali e regolamentari relative all'ottemperanza dei diritti d'azionista del Fondo secondo quanto definito nel capitolo 6 e nell'Allegato 4 (capitolo 6) e informa regolarmente il Consiglio di Fondazione.

3.2.1.3. In generale

L'amministratore:

- Prepara le sedute del Consiglio di Fondazione e dell'eventuale commissione investimenti mobiliari e/o commissione investimenti immobiliari.
- È il primo interlocutore per i fornitori di servizi finanziari, la banca depositaria e l'Investment Controller.

3.3. Investment Controller (consulente per gli investimenti)

3.3.1. Compiti principali e competenze

3.3.1.1. Strategia d'investimento

L'Investment Controller (consulente per gli investimenti):

- Elabora periodicamente le basi decisionali per la realizzazione di una strategia d'investimento conforme alla capacità di rischio.
- Ottimizza periodicamente, su incarico del Consiglio di Fondazione o dell'amministratore, la strategia d'investimento con riguardo agli obblighi previdenziali.
- Calcola periodicamente le riserve per le oscillazioni di valore necessarie e le confronta con le riserve a disposizione.
- Aiuta il Consiglio di Fondazione e l'amministratore nell'implementazione della strategia d'investimento e nel controllo dei processi.
- Supporta l'amministratore nel controllo del rispetto delle norme fissate dal regolamento e dalla legge durante l'implementazione delle attività patrimoniali legate agli investimenti.

3.3.1.2. Implementazione

L'Investment Controller:

- Fornisce l'adeguato supporto all'amministratore nell'organizzazione e nel controllo delle attività patrimoniali legate ai fornitori di servizi finanziari.
- È responsabile di un Controlling tempestivo e corretto delle attività patrimoniali dei singoli fornitori di servizi finanziari.
- Controlla periodicamente l'adeguatezza degli obiettivi dei mandati e delle direttive d'investimento.

3.3.1.3. In generale

L'Investment Controller:

- È a disposizione del Consiglio di Fondazione e dell'amministratore come interlocutore per questioni riguardanti sia l'amministrazione patrimoniale sia la parte legata al passivo del bilancio (come ad esempio una second opinion su temi attuariali).
- In caso di bisogno, ha sempre accesso diretto al presidente del Consiglio di Fondazione.
- Controlla periodicamente, su incarico del Consiglio di Fondazione o dell'amministratore, il regolamento d'investimento a riguardo di modifiche, adeguamenti e integrazioni dettate sia dagli attuali standard di mercato sia da quelli legislativi.

3.4. Fornitori di servizi finanziari (esterni e/o interni)

L'amministrazione del patrimonio può essere affidata solo a persone ed istituzioni che soddisfano le richieste fissate dall'Art. 48f cpv. 2 (incl. Art. 48h-l), così come cpv. 4 OPP 2.

3.4.1. Compiti principali e competenze

I fornitori di servizi finanziari:

- Sono responsabili dell'amministrazione patrimoniale delle singole categorie d'investimento (di una o più nel caso di mandati misti) del patrimonio nell'ambito di precisi e specifici mandati di gestione.
- Effettuano le operazioni patrimoniali basandosi su linee guida e direttive stipulate in modo preciso e in forma scritta.
- Fanno rapporto periodicamente all'amministratore sull'andamento del patrimonio. A questo scopo stilano un rapporto sulla propria attività nel periodo oggetto del reporting e fanno rapporto verbale (se necessario) all'amministratore o direttamente al Consiglio di Fondazione.

3.4.2. Responsabilità degli obiettivi e criteri di valutazione

- Mandati di gestione passiva: conseguimento del rendimento del benchmark prima dei costi (rendimento relativi lordi), su di un periodo di un anno.
- Mandati di gestione attiva: superamento del rendimento del benchmark al netto dei costi (rendimenti relativi al netto delle spese di amministrazione, net of fees), su di un periodo di tre anni.
- La valutazione del conseguimento degli obiettivi avviene sulla base di analisi di rendimento/rischio.

3.4.3. Principi di selezione, conferimento degli incarichi, controllo, valutazione e revoca di fornitori di servizi finanziari esterni/interni

3.4.3.1. Principi di selezione

La selezione dei fornitori di servizi finanziari avviene secondo un processo ben documentato, trasparente e basato sulla concorrenza di mercato.

In qualità di fornitori di servizi finanziari vengono presi in considerazione banche, fondazioni d'investimento, direzioni di fondi e gestori di patrimoni collettivi che soddisfano le richieste fissate dall'Art. 48f cpv. 2, così come cpv. 4 OPP 2, nonché i seguenti criteri:

- Organizzazione stabile e disponibilità di adeguate risorse (infrastrutture, collaboratori).
- Approccio agli investimenti comprensibile e trasparente, così come processi d'investimento strutturati in modo chiaro.
- Formazione ed esperienza superiore alla media per i collaboratori che si occuperanno dei mandati del Fondo.

- Responsabilità ben regolamentate, ivi inclusi i nominativi delle persone responsabili del mandato (responsabile principale e sostituto).
- Spese di amministrazione patrimoniale per clientela professionale concorrenziali con gli attuali prezzi di mercato.
- Proprie esperienze (banche e gestori di patrimoni collettivi già operativi) e/o:
 - Referenze indipendenti (per nuove banche e gestori di patrimoni collettivi) che confermino le capacità e le expertise, così che il mandato possa essere gestito in modo professionale ed efficace.
 - Istituzioni indipendenti (per nuove banche e gestori di patrimoni collettivi) che forniscano dati di performance a riguardo di mandati comparabili.

3.4.3.2. Principi per il conferimento degli incarichi

Il conferimento degli incarichi avviene per mezzo di una descrizione dell'incarico scritta e dettagliata e deve regolare, oltre agli accordi standard, almeno i seguenti punti:

Aspetti giuridici

- Normative vigenti (LPP/OPP 2/Comunicazioni autorità competenti/Raccomandazioni/ecc.)
- Conferma che le pretese secondo l'Art. 48f cpv. 4 OPP 2 sono rispettate
- Principio dell'esecuzione personale rispettivamente regolamentazione del sostituto/delega
- Diligenza e responsabilità
- Best Execution
- Lealtà (Art. 48f-I OPP 2)
- Obbligo di non accettare prestazioni da terzi (Retrocessioni/Ribassi/Commissioni "soft"/Commissioni di distribuzione, ecc.) e obbligo di informazione e restituzione di vantaggi patrimoniali da terzi ricevuti nell'ambito del mandato e non facenti parte della normale compensazione pattuita.
- Obbligo di riportare annualmente i dettagli di Compliance secondo l'Art. 48f-I OPP 2, in particolare gli affari per proprio conto (Art. 48j OPP 2) e i conflitti d'interesse (Art. 48h OPP 2), così come i vantaggi pecuniari come definiti nell'Art. 48k e I OPP 2.
- Applicazione dei diritti societari e di creditore (tra gli altri i diritti d'azionista)
- Divieto di compenso/Divieto di un impegno globale del deposito
- Riservatezza/segretezza
- Diritto applicabile/giurisdizione
- Disdetta (in qualsiasi momento)

Aspetti legati al patrimonio

- Inizio (ed eventuale fase di transizione) del mandato
- Volume iniziale

- Finalità del mandato (obiettivo)
- Benchmark (indice di confronto)
- Valuta di riferimento
- Limitazione dei rischi (ad es. grado di investimento massimo 100%, divieto di effettuare Leverage, nessune posizioni short, ...)
- Investimenti ammessi/strumenti finanziari ammessi/direttive (come da Allegato 4)
- Impiego di strumenti derivati (come da Allegato 4, capitolo 4; solo se coperti in ogni momento)
- Impiego di investimenti collettivi (come da Allegato 4)
- Securities Lending/Repurchase Agreement (come da Allegato 4)
- Contenuto e frequenza del reporting (come da Allegato 4)
- Spese/costi/Commissioni di amministrazione (conteggio finale e trasparente)
- Imposte/tributi
- Competenze personali/cambiamenti presso i fornitori di servizi finanziari

3.4.3.3. Principi del monitoraggio

I fornitori di servizi finanziari vengono controllati in modo costante nell'ambito dell'Investment Controlling. Le informazioni necessarie per il controllo vengono fornite dai fornitori di servizi finanziari e dall'Investment Controller. I contenuti principali sono:

- Il rendimento conseguito dall'investimento rispetto agli obiettivi (benchmark)
- Il rischio legato al rendimento conseguito dall'investimento rispetto al benchmark
- La struttura patrimoniale rispetto al benchmark
- La variazione della struttura patrimoniale nel corso del tempo
- Il rispetto delle direttive
- Il rispetto dello stile d'investimento (se concordato)
- L'entità delle transazioni
- L'impiego di strumenti derivati
- Temi particolari, a seconda del caso

3.4.3.4. Principi della valutazione

La valutazione delle prestazioni dei fornitori di servizi finanziari:

- Avviene prevalentemente in base al rendimento conseguito ed ai rischi sostenuti rispetto all'obiettivo (grado di conseguimento dell'obiettivo) e rispetto agli altri mandati direttamente confrontabili (confronto con la concorrenza, peer group).
- Inizia il 1. giorno dall'assegnazione del patrimonio rispettivamente del mandato, oppure secondo i termini stabiliti nel contratto.
- Avviene periodicamente in base ai dati mensili.
- Avviene da un punto di vista a lungo termine, vale a dire, qualora non vi siano gravi violazioni delle linee guida e delle finalità, su di un orizzonte temporale di almeno tre anni.
- Avviene nel dialogo con i fornitori di servizi finanziari (gli incontri atti a discutere la performance avvengono almeno una volta l'anno).
- Serve da base per assegnare "ammonizioni" ai fornitori di servizi finanziari. Questo avvertimento, vale a dire la minaccia di rinunciare ad un ulteriore aumento del mandato o addirittura la revoca dello stesso, viene emesso quando la banca rispettivamente il fornitore di servizi finanziari manca gli obiettivi, ad esempio, per quattro trimestri consecutivi ed è pertanto in dubbio anche il conseguimento degli obiettivi a lungo termine. Le banche rispettivamente i fornitori di servizi finanziari che ricevono un'"ammonizione" sono riportati in una lista di monitoraggio (watch list) e vengono controllati in modo particolarmente accurato, nonché vengono invitati a colloqui sulla performance in modo più frequente.
- Serve da base per l'aumento di capitale di mandati già esistenti considerando i rendimenti conseguiti dagli investimenti. Si aumentano di capitale principalmente quei mandati che:
 - a) raggiungono rispettivamente superano il proprio obiettivo, misurato rispetto al benchmark, e
 - b) raggiungono risultati sopra la media rispetto alla concorrenza.

3.4.3.5. Principi per la disdetta

La riduzione o addirittura la disdetta del mandato avviene:

- immediatamente in caso di gravi violazioni delle direttive.
- Nel caso in cui i risultati non sono migliorati, nemmeno dopo l'assegnazione di un'"ammonizione".
- Qualora si verificano variazioni importanti di tipo organizzativo, personale o tecnico relativi all'investimento, i quali mettono in dubbio una prosecuzione del mandato.

4. Controllo e reporting

Il reporting deve garantire che i vari livelli di competenza vengano informati in modo da poter ottemperare alle loro responsabilità gestionali.

Gli investimenti e la loro amministrazione vanno monitorati in modo continuo. Per poter offrire agli organi competenti informazioni attendibili si deve stilare, su base periodica, un rapporto sui vari contenuti oggetti del controllo.

Il reporting del Fondo avviene secondo il seguente concetto:

Quando?	Chi?	Per chi?	Cosa?		
Mensilmente	Fornitore di servizi fi- nanziari	Consiglio di Fondazione, Amministratore, Investment Controller	Performance Report Rapporto sull'attività legata agli investimenti Estratto patrimoniale Conferma scritta del rispetto dei margini di fluttuazione Ecc.		
Trimestral- mente	Fornitore di servizi fi- nanziari	Consiglio di Fondazione	Status degli investimenti patrimoniali Andamento patrimoniale Ecc.		
Almeno su base annuale	Investment Controller	Consiglio di Fondazione	Investment Controlling Report: Rispetto dei limiti di categoria secondo l'Art. 55 OPP 2 Rispetto dei margini Valutazione Performance & Rischio Valutazione attività legate agli investimenti Ecc.		
Almeno su base annuale	Amministratore	Consiglio di Fondazione	Summary dell'Investment Controlling Report Eventi speciali Progetti correnti e futuri Ecc.		
Semestralmente	Amministratore	Consiglio di Fondazione	Eventi speciali Progetti correnti e futuri Ecc.		
Annualmente	Fornitori di servizi finan- ziari	Consiglio di Fondazione, Amministratore	Rapporto dettagliato relativo alla Compliance secondo l'Art. 48f-l OPP 2, in particolare gli af- fari per proprio conto (Art. 48j OPP 2) e i con- flitti d'interesse (Art. 48h OPP 2), così come i vantaggi pecuniari come definiti nell'Art. 48k e OPP 2.		
Annualmente	Amministratore	Consiglio di Fondazione	Informazioni sulle attività legate agli investimenti e sulla performance nell'anno trascorso		
Annualmente Amministratore per conto del Consiglio di Fondazione		Destinatari	Informazioni su Ie attività legate agli investimenti e sulla performance nell'anno trascorso; Il comportamento di voto del Fondo nelle assemblee generali.		

5. Governance

5.1. In generale

La governance del Fondo è regolamentata nel regolamento d'organizzazione. Il Fondo adotta misure organizzative idonee all'implementazione dei seguenti principi di Governance (Art. 49a cpv. 2 lit. c OPP 2) e provvede a sviluppare un sistema di controllo interno adeguato (Art. 52c cpv. 1 lit. c LPP).

5.2. Integrità e lealtà dei responsabili

Tutte le persone coinvolte nella gestione o nell'amministrazione del patrimonio del Fondo devono avvalersi di una buona reputazione e garantire lo svolgimento delle attività legate agli investimenti in modo ineccepibile (Art. 51b cpv. 1 LPP). Esse sottostanno ad un ferreo obbligo di riservatezza.

Esse sottostanno anche al dovere fiduciario della diligenza e, nelle loro attività, devono tutelare gli interessi degli assicurati presso il Fondo. In questo senso, gli investimenti patrimoniali devono avvenire solo in base agli interessi del Fondo. A questo scopo, sulla base dei loro rapporti sia personali, sia lavorativi, s'impegnano a non avere alcun conflitto d'interessi (Art. 51b cpv. 2 LPP).

5.3. Amministratori di patrimoni: autoregolazione e vigilanza

Le persone coinvolte nella gestione o nell'amministrazione patrimoniale sono obbligate a rispettare la "Carta ASIP e le linee guida del settore" oppure una legislazione/regolamentazione equiparabile. Questo è un requisito necessario all'adempimento delle richieste dell'Art. 51b cpv. 2 LPP e Art. 48f-I OPP 2 "Integrità e lealtà dei responsabili".

Come fornitori di servizi finanziari esterni svizzeri (Art. 48f cpv. 4 lit. a-g OPP 2) sono riconosciuti solo gli istituti di previdenza registrati secondo l'Art. 48 LPP, le fondazioni d'investimento secondo l'Art. 53g LPP, gli istituti d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'Art. 67 cpv. 1 LPP, le banche ai sensi della legge sulle banche, le società di intermediazione mobiliare ai sensi della legge sugli istituti finanziari, le direzioni di fondi e i gestori di patrimoni collettivi ai sensi della legge sugli istituti finanziari, così come le imprese di assicurazione ai sensi della legge sulla sorveglianza degli assicuratori.

Gli intermediari finanziari esterni attivi all'estero devono sottostare ad un'autorità di vigilanza riconosciuta (Art. 48f cpv. 4 lit. h OPP 2). Questo non vale per i prodotti nei quali si è investito in modo diretto (senza un contratto di gestione patrimoniale). In questi prodotti è possibile investire solo in caso non ci siano delle alternative soggette a regolamentazione.

Indipendentemente da tutto questo, tutti i fornitori di servizi finanziari devono attenersi a quanto prescritto dalla LPP e dall'OPP 2.

5.4. Evitare conflitti d'interesse alla conclusione di negozi giuridici

I negozi giuridici del Fondo devono essere conclusi alle usuali condizioni di mercato (Art. 51c cpv. 1 LPP). I contratti di amministrazione patrimoniale che il Fondo conclude ai fini dell'attuazione della previdenza professionale devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipulazione senza svantaggi per il Fondo (Art. 48h cpv. 2 OPP 2).

Le persone incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale, come pure gli aventi economicamente diritto di imprese investite di tali compiti, non possono far parte dell'organo superiore del Fondo (Art. 48h cpv. 1 OPP 2).

In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza (Art. 48i cpv. 1 OPP 2). Con negozi giuridici importanti sono intese tutte le attività legate all'amministrazione patrimoniale, così come quelle legate all'amministrazione immobiliare. Sono considerate persone vicine in particolare il coniuge, il partner registrato, il partner convivente, i parenti fino al secondo grado e, per le persone giuridiche, gli aventi economicamente diritto (Art. 48i cpv. 2 OPP 2).

Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono agire nell'interesse del Fondo e, in particolare, non sono autorizzate a:

- Sfruttare la conoscenza di mandati del Fondo per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (Front/Parallel/After Running) (Art. 48i lit. a OPP 2).
- Compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dal Fondo e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultimo; è equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma (Art. 48j lit. b OPP 2).
- Modificare la composizione dei depositi del Fondo in assenza di un interesse economico di quest'ultimo (Art. 48j lit. c OPP 2).

5.5. Retribuzione e cessione di vantaggi patrimoniali

Le retribuzioni concernenti le persone e le istituzioni coinvolte nella gestione o nell'amministrazione patrimoniale del Fondo devono essere regolate in modo chiaro e specifico attraverso una convenzione scritta (48k cpv. 1 OPP 2).

I vantaggi patrimoniali ottenuti nell'esercizio delle attività per il Fondo devono essere obbligatoriamente versati a quest'ultima (Art. 48k cpv. 1 OPP 2 così come Art. 321b cpv. 1 e Art. 400 cpv. 1 CO), ciò significa che è severamente vietato a tutte le persone e le istituzioni coinvolte nella gestione o nell'amministrazione patrimoniale di ricevere qualsiasi forma di retrocessioni, Kickbacks, ribassi, provvigioni, commissioni di distribuzione, ecc. o simili.

Le persone o istituzioni esterne incaricate dell'intermediazione di affari previdenziali devono informare il cliente, al primo contatto, sul genere e la provenienza di tutte le indennità percepite per la loro attività di intermediazione. Le modalità di retribuzione devono essere obbligatoriamente fissate in una convenzione scritta da sottoporre al Fondo e al datore di lavoro. Sono vietati il pagamento e l'accettazione di indennità supplementari in funzione del volume o della crescita (Art. 48k cpv. 2 OPP 2).

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale del Fondo devono fornire ogni anno una dichiarazione scritta all'organo superiore in cui confermano se e quali vantaggi patrimoniali (che non sono stati stabiliti come compensi secondo il seguente comma) hanno ricevuto, rispettivamente devono confermare di aver consegnato al Fondo tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'Art. 48k OPP 2 (Art. 48l cpv. 2 OPP 2).

5.6. Obbligo di comunicare

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse all'organo superiore. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di aziende che intrattengono una relazione d'affari con il Fondo. I membri dell'organo superiore dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione (Art. 48l cpv. 1 OPP 2).

I negozi giuridici conclusi dal Fondo con membri dell'organo superiore, datori di lavoro affiliati, persone fisiche o giuridiche incaricate della gestione del Fondo o dell'amministrazione del suo patrimonio o con persone fisiche o giuridiche vicine a quelle succitate devono essere dichiarati all'ufficio di revisione in occasione della verifica annuale dei conti (Art. 51c cpv. 2 LPP).

Nel rapporto annuale devono essere indicati il nome e la funzione dei periti, consulenti agli investimenti e fornitori di servizi finanziari che collaborano con il Fondo.

5.7. Sanzioni

Coloro che sono coinvolti nella gestione o nell'amministrazione patrimoniale del Fondo vengono avvertiti dalla medesima che il non rispetto dei seguenti obblighi di Governance può essere punito (carcere fino a 6 mesi o multa fino a Fr. 30'000.-, cfr. Art. 76 cpv. 6, cpv. 7 e cpv. 8 LPP):

- Chiunque tratta per conto proprio affari non autorizzati, viola l'obbligo di dichiarazione fornendo indicazioni inveritiere o incomplete o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi del Fondo.
- Chiunque non dichiara o trattiene per sé vantaggi patrimoniali o retrocessioni in relazione con l'amministrazione e la gestione del patrimonio, a meno che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale.

6. Esercizio del diritto di voto

(Art. 95 cpv. 3 lit. a Cost., Art. 49a cpv. 2 lit. b OPP 2, OReSA2)

6.1. Obbligo di partecipazione alle assemblee generali

(Art. 22 cpv. 1 OReSA)

Come azionista, il Fondo esercita il proprio obbligo di voto e di elezione alle assemblee generali delle società anonime svizzere quotate in Svizzera o all'estero, in tutti i casi elencanti dall'Art. 22 cpv. 1 OReSA.

L'obbligo di voto secondo l'Art. 22 cpv. 1 OReSA implica l'obbligo di presenza, ciò significa che il Fondo deve votare con "sì", "no" oppure astenersi.

In questo senso:

- Elegge annualmente il presidente del consiglio di amministrazione e i singoli membri del consiglio di amministrazione e del comitato di retribuzione, così come il rappresentante indipendente (Art. 22 cpv. 1 comma 1 OReSA). Le deroghe devono essere ancorate negli statuti (Art. 12 cpv. 2 comma 7 OReSA).
- Vota le disposizioni statutarie che devono essere imperativamente votate dall'assemblea generale, in particolare concernenti i contratti di lavoro e le remunerazioni del consiglio di amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo (Art. 22 cpv. 1 comma 2 ORe-SA) oppure concernenti i principi organizzativi del comitato di retribuzione o la delega della direzione (Art. 12 cpv. 1 comma 3 e cpv. 2 comma 4 OReSA).
- Vota annualmente per determinare le remunerazioni dirette e indirette ammissibili (valore monetario rispettivamente prestazioni in natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo (Art. 22 cpv. 1 comma 3 così come Art. 18 e Art. 21 comma 3 OReSA).

6.2. Responsabilità

(Art. 49a cpv. 2 lit. b OPP 2)

Il Consiglio di Fondazione del Fondo è incaricato dell'esercizio dei diritti d'azionista ai sensi dei sopraccitati principi. Egli può delegare questa competenza ad un comitato o un'altra commissione del Fondo, a condizione che i propri obblighi di sorveglianza e i suoi diritti di responsabilità siano rispettati.

L'amministratore provvede affinché il Fondo sia iscritta nel registro degli azionisti come detentrice di azioni nominative e che sia garantita la partecipazione alle assemblee generali rispettivamente siano garantite le indicazioni del rappresentante indipendente. Egli fa regolarmente rapporto al Consiglio di Fondazione sul comportamento di voto del Fondo.

L'esercizio formale dei diritti di voto può essere trasferito all'amministratore, il quale in caso di bisogno (cf. capitolo 6.3.) consulta il Consiglio di Fondazione. In tutti i casi, il Consiglio di Fondazione ha, in qualsiasi momento, facoltà di esercitare i diritti d'azionista del Fondo.

Qualora una rappresentanza indipendente sia garantita, il Fondo può rinunciare alla presenza alle assemblee generali o ad interventi in queste ultime. L'amministratore si assicura che

Pagina 17 di 33

² Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa del 20.11.2013

il rappresentante indipendente sia avvertito per tempo sulle decisioni di voto e di elezione del Fondo per quanto concerne i temi all'ordine del giorno.

6.3. Principi e linee guida

(Art. 71 cpv. 1 LPP e Art. 22 OReSA)

Il Fondo esercita sempre l'obbligo del diritto di voto quale azionista nell'interesse degli assicurati. Questo è assicurato se le decisioni di voto e di elezione espresse dal Fondo sono conformi ai principi di redditività, ripartizione dei rischi e liquidità dell'art. 71 cpv. 1 LPP e servono alla durevole prosperità del Fondo (Art. 22 cpv. 4 OReSA).

I diritti d'azionista possono essere esercitati conformemente alle proposte del consiglio di amministrazione, se queste rispecchiano gli interessi degli assicurati (vedi sopra).

Per l'esercizio del suo obbligo di voto, il Fondo può ricorrere ad analisi e raccomandazioni di consulenti al voto o di esperti in Corporate Governance, sempre rispettando gli interessi degli assicurati.

6.4. Informazione

(Art. 23 OReSA)

Il Consiglio di Fondazione si assicura che gli assicurati siano informati almeno su base annuale sull'esercizio di voto e di elezione espresso dal Fondo. Questa informazione può anche essere pubblicata sul sito internet del Fondo (Art. 23 OReSA).

A questo scopo, l'amministratore informa regolarmente sull'esercizio del diritto di voto alle assemblee generali secondo l'Art. 22 cpv. 1 OReSA e sui temi secondo il capitolo 6.1. Le divergenze rispetto alle proposte di voto del consiglio di amministrazione, così come le decisioni di astensione, devono essere comunicate in modo dettagliato (Art. 23 cpv. 2 OReSA). Questo obbligo d'informazione è in vigore pure per le azioni detenute in modo indiretto oppure per i fondi d'investimento ad investitore unico, qualora questi sottostiano all'OReSA.

6.5. Azioni detenute in modo indiretto (investimenti collettivi)³

Il Fondo non è obbligato ad esercitare il diritto di voto in fondi collettivi azionari in cui il diritto di voto non sia vincolante.

Qualora nell'investimento collettivo siano contenute delle azioni e sia data la possibilità al Fondo a partecipare in modo vincolante alle votazioni e alle elezioni alle assemblee generali, anche attraverso le istruzioni del rappresentante indipendente, valgono le disposizioni dei capitoli da 6.1. a 6.4. anche per l'esercizio dei diritti d'azionista in questi investimenti collettivi.

Se il Fondo ha la possibilità di esprimere una preferenza di voto e di elezione, il Consiglio di Fondazione decide in che misura questa possibilità sia sfruttata.

³Vedi Art. 94 cpv. 3 lit. a Cost. cosi come il rapporto complementare del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia dell'8 ottobre 2013 relativo alla bozza dell'OReSA, pagina 12

6.6. Sanzioni

La violazione intenzionale degli obblighi relativi all'esercizio attivo dei diritti d'azionista secondo le prescrizioni legali (Art. 22 OReSA) così come l'obbligo di dichiarazione (Art. 23 OReSA) dai membri degli organi oppure dai collaboratori del Fondo è punibile (Art. 25 OReSA).

7. Considerazioni finali

Il seguente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Fondazione nella seduta del 29.01.2021 ed entra in vigore in maniera retroattiva in data 01.01.2021.

Questo regolamento rimpiazza eventuali accordi stipulati precedentemente.

Allegato 1 Struttura patrimoniale strategica

1. Strategia portafoglio «Active Insured Portfolio»

Patrimonio globale			
"Active Insured Portfolio"	Min.	Neutrale	Max.
Liquidità	0.00%	1.00%	32.00%
Obbligazioni in CHF	4.00%	10.00%	16.00%
Obbligazioni in VE Statali (hedged in CHF) Obbligazioni in VE Corporate (hedged in CHF)	2.50%	5.50% 2.00%	12.00%
Obbligazioni Mercati Emergenti HC (hedged in CHF)	1.00%	5.00%	8.00%
Obbligazioni Convertibili	1.00%	5.00%	8.00%
Obbligazioni High Yield	1.00%	5.00%	8.00%
Azioni CH	1.50%	7.00%	11.25%
Azioni Estere Azioni Estere (hedged in CHF)	6.25%	0.00% 28.00%	44.50%
Azioni Mercati Emergenti	1.00%	5.00%	8.00%
Materie prime (oro)	0.00%	0.00%	5.00%
Immobili CH indiretti quotati	9.00%	22.00%	35.00%
Immobili Esteri (hedged in CHF)	1.75%	4.50%	9.00%
Totale		100.00%	
Valute Estere totali (unhedged in CHF)		60.00%	
Copertura rischio cambio strategica (hedging in CHF)		-45.00%	
Valute Estere totali (after hedged in CHF)	3.00%	15.00%	29.00%
Totale investimenti alternativi	0.00%	0.00%	13.00%

La strategia e i margini entrano in vigore a partire dal 01.04.2021 (periodo di transizione: 01.01.2021-01.04.2021).

Qualora nell'ambito della gestione o dell'amministrazione patrimoniale si superi un limite massimo ai sensi dell'Art. 54 fino all'Art. 55 OPP 2, rispettivamente Art. 57 OPP 2, ciò va indicato in maniera coerente nell'allegato del rapporto annuale ai sensi dell'Art. 50 cpv. 4 OPP 2 tenendo conto dei principi dell'Art. 50 cpv. 1 - 3 OPP 2.

Investimenti in immobili diretti possono ammontare al massimo a 5% per singolo immobile, calcolato in base al patrimonio globale.

2. Benchmark strategico portafoglio «Active Insured Portfolio»

Portafoglio "Active Insured Portfolio"				
Categoria d'investimento	Benchmark			
Liquidità	FTSE 3M Eurodeposit CHF			
Obbligazioni in CHF	SBI Rating AAA-BBB TR			
Obbligazioni in VE Statali (hedged in CHF)	FTSE WGBI ex CHF (hedged in CHF)			
Obbligazioni in VE Corporate (hedged in CHF)	Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Corporate Bonds Index (hedged in CHF)			
Obbligazioni Mercati Emergenti HC (hedged in CHF)	JPM EMBI Global Diversified (hedged in CHF)			
Obbligazioni Convertibili	Thomson reuters Convertible Global Focused			
Obbligazioni High Yield	Bloomberg Barclays Capital Global High Yield			
Azioni CH	Swiss Performance Index (SPI)			
Azioni Estere	MSCI DM World ex CH Net			
Azioni Estere (hedged in CHF)	MSCI DM World ex CH Net (hedged in CHF)			
Azioni Mercati Emergenti	MSCI EM Net			
Materie prime (oro)	LBMA Gold Price PM			
Immobili CH indiretti quotati	SXI Real Estate Funds Broad TR			
Immobili Esteri (hedged in CHF)	KGAST			

3. Margini tattici di fluttuazione

- Per ciascuna categoria d'investimento si fissa un margine di fluttuazione dipendente dalla strategia neutrale, secondo la tabella riportata al punto 1.
- I margini inferiori e superiori definiscono le divergenze massime ammesse rispetto alla struttura strategica neutrale. Questi possono essere definiti come punti di intervento, in quanto il portafoglio deve muoversi assolutamente all'interno di questi margini.
- Il rispetto dei margini di fluttuazione tattici viene controllato al minimo su base trimestrale. Le deviazioni della struttura patrimoniale rispetto ai margini di fluttuazione vengono allineate nell'ambito delle regole fissate al punto 6.

4. Gestione tattica-attiva

- Viene perseguita una gestione tattica-attiva. "Attiva" significa che si decide (delega al fornitore di servizi finanziari) di deviare consapevolmente dalla strategia neutrale sulla base di eventi di mercato.
- Deviazioni sono permesse per quanto non vengano superati i margini inferiori e superiori della strategia neutrale.
- Nel caso in cui questi margini venissero superati devono venir effettuate delle correzioni in modo che il patrimonio ritorni all'interno dei margini.
- Queste correzioni devono avvenire, se possibile, entro un mese.
- Le particolari caratteristiche legate alla liquidità di alcune categorie d'investimento come gli immobili e gli investimenti alternativi sono da considerare attentamente.

Allegato 2 Principi di valutazione

Per quanto possibile, gli attivi e i passivi vengono valutati ai valori di mercato il giorno di chiusura del bilancio. Determinanti sono i corsi calcolati dalla banca depositaria. Per il resto sono valide le norme secondo l'Art. 48 OPP 2, rispettivamente Swiss GAAP RPC 26 comma 3.

Allegato 3 Riserve di oscillazione di valore (ROV) (Art. 48e OPP 2)

Per compensare le oscillazioni della parte attiva del bilancio, nonché per garantire il necessario tasso d'interesse sulle prestazioni, nella parte passiva del bilancio commerciale vengono costituite delle riserve di oscillazione di valore (ROV).

La dimensione necessaria delle ROV viene determinata secondo il cosiddetto metodo finanziario. Per questo si utilizza un procedimento su due fasi. Le ROV vengono definite per mezzo della combinazione delle caratteristiche di rischio storiche (volatilità, correlazione) con i rendimenti attesi (tasso d'interesse senza rischio + premio di rischio) delle varie categorie d'investimento, il tutto basato sulla strategia d'investimento del Fondo. Le ROV garantiscono inoltre, con una sufficiente sicurezza, un tasso d'interesse minimo sul capitale di previdenza vincolato. La dimensione delle ROV viene espressa in percentuale delle prestazioni.

Nella determinazione delle basi di calcolo per le ROV devono venir considerati sia il principio della continuità, sia la situazione dei mercati monetari.

La funzionalità delle dimensioni viene controllata annualmente o nel caso che eventi speciali lo richiedano, e, qualora necessario, aggiornata e fissata nei protocolli dal Consiglio di Fondazione. La dimensione definita deve essere mostrata nell'allegato dei conti d'esercizio annuali. Viene inoltre preteso un livello di sicurezza del 97.5% sull'orizzonte di un anno. Qualsiasi modifica di questi principi è da comunicare nell'allegato dei conti d'esercizio annuali, considerando le norme prescritte da Swiss GAAP RPC 26.

Le ROV vengono calcolate ogni anno, e qualora un evento eccezionale lo richiedesse.

Allegato 4 Direttive d'investimento

1. Principi

- In linea di principio il patrimonio viene investito in strumenti finanziari liquidi, ben negoziabili che offrono un rendimento conforme al mercato. In questa operazione si deve prestare particolare attenzione ad un'adeguata diversificazione (Art. 50 cpv. 1 3 OPP 2, Art. 51 OPP 2 così come pure Art. 52 OPP 2).
- Gli strumenti finanziari e gli investimenti non possono comportare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi da parte del Fondo (Art. 50 cpv. 4 OPP 2).
- Gli strumenti finanziari e gli investimenti non devono prevedere nessun effetto leva; esclusi da questa direttiva sono i casi riportati nell'Art. 53 cpv. 5 OPP 2.
- Gli strumenti finanziari e gli investimenti possono essere implementati con l'aiuto di titoli
 diretti o di parti di investimenti collettivi di capitale ("investimenti collettivi"). La forma
 d'investimento può essere regolata all'interno delle singole categorie d'investimento o nei
 contratti di gestione.
- Il portafoglio può essere gestito in modo attivo e/o passivo.
- Le limitazioni fissate negli Art. 54 OPP 2 (singoli debitori), Art. 54a OPP 2 (singole società) e Art. 54b OPP 2 (singoli immobili e la loro costituzione in pegno) sono da rispettare.

Le seguenti norme e linee guida possono essere precisate (delimitate), ma non ampliate, nell'ambito dei mandati assegnati ai fornitori di servizi finanziari.

2. Indice di riferimento (Benchmark)

- Per ciascuna categoria d'investimento viene determinato un indice di riferimento (Benchmark). In linea di principio questo deve essere un indice di mercato trasparente, il quale riproduce il rendimento della categoria d'investimento.
- Con l'ausilio di questi indici e della ponderazione neutrale in base al posizionamento strategico del portafoglio, si calcola un indice di riferimento specifico per il Fondo (Benchmark strategico globale).
- I rendimenti raggiunti vengono confrontati con questo benchmark strategico. Il confronto permette di stabilire e analizzare il successo dell'implementazione della strategia.

3. Investimenti collettivi

- Gli investimenti possono essere effettuati sotto forma di investimenti collettivi.
- Nell'impiego di investimenti collettivi l'Art. 56 OPP 2 così come le disposizioni della comunicazione nr. 50 dell'8 aprile 2000 dell'Ufficio Federale per le Assicurazioni Sociali (UFAS) sono da rispettare.

4. Strumenti derivati

- In linea di principio, gli investimenti del Fondo avvengono in valori base (sottostanti). Strumenti finanziari derivati come affari a termine (Futures, Forward, Swaps) e opzioni possono venire impiegati solo con funzione complementare.
- Tutti gli impegni che possono nascere dall'esercizio di strumenti derivati devono essere sempre coperti da mezzi liquidi (affari che prevedono l'aumento di capitale) oppure da investimenti base (affari che prevedono la diminuzione di capitale). È inoltre assolutamente vietato servirsi dell'effetto leva a livello di patrimonio globale (= aumento di capitale nascosto) e vendite allo scoperto (short selling).
- L'impegno delta-economico è rilevante per il rispetto delle direttive d'investimento fissate dal Consiglio di Fondazione secondo quanto descritto nell'Allegato 1.
- Nell'ambito di affari non standardizzati (OTC, opzioni writer, ecc.), la controparte deve avere minimo un Rating pari a A3 (Moody's) o equivalente. Da queste indicazioni di Rating fanno eccezione alcuni investimenti della banca depositaria.
 - In caso di split, vale il Rating inferiore.
 - Nel caso di un downgrading sotto A3 o equivalente, la posizione va chiusa entro 3 mesi.
 - All'interno di investimenti collettivi, queste indicazioni possono subire variazioni.
- Short Credit Default Swaps diretti (composizione di rischio credito) non sono permessi.
- Prodotti strutturati non sono ammessi.
- Strumenti derivati esotici non sono ammessi.
- Le disposizioni secondo l'Art. 56a OPP 2 e le rispettive comunicazioni e raccomandazioni da parte degli organi competenti sono comunque da rispettare in ogni momento.

5. Prestito di titoli (Securities Lending)

- Il prestito di titoli diretti non è permesso.
- Il Securities Lending, con copertura, all'interno degli investimenti collettivi implementati è
 comunque permesso. Le condizioni base e le direttive della legge sugli investimenti collettivi di capitale devono essere rispettate (Art. 55 cpv. 1 lit. a LICol, Art. 76 OICol e Art. 1 e
 seguenti OICol-FINMA).

6. Contratti di pronti contro termine (Repurchase Agreement)

- Nell'ambito dei contratti di pronti contro termine, supportati dall'Art. 53 cpv. 6 OPP 2, sono da considerarsi le condizioni base e le direttive della legge sugli investimenti collettivi di capitale (Art. 55 cpv. 1 lit. b LICol, Art. 76 OICol e Art. 11 e seguenti OICol-FINMA).
- Nell'ambito dei contratti di pronti contro termine, il Fondo può esclusivamente fungere da ricevente, ciò significa che essa può acquistare e allo stesso tempo vendere a termine lo stesso titolo (Reverse Repo). Le operazioni nelle quali il Fondo agisce da cedente sono esplicitamente vietate (Art. 53 cpv. 6 OPP 2).

- I contratti di pronti contro termine vengono implementati dalla banca depositaria sulla base di un contratto scritto.
- I contratti di pronti contro termine all'interno degli investimenti collettivi implementati sono comunque permessi.
- Bisogna assicurarsi che le azioni di società anonime svizzere quotate siano escluse dai
 contratti di pronti contro termine durante il periodo nel quale devono essere ottemperati i
 diritti d'azionista. L'esercizio dei diritti di azionista secondo il capitolo 6 del Regolamento
 d'investimento non deve essere pregiudicato dai contratti di pronti contro termine.

7. Copertura rischio cambio

- Con la copertura rischio cambio, l'esposizione del Fondo verso valute estere deve essere ridotta ad un massimo come stabilito nella strategia del patrimonio globale.
- Nell'ambito della copertura rischio cambio possono essere effettuati solo affari a termine su divise (Futures, Swaps e Forwards) e opzioni su divise con scadenza di massimo un anno. All'interno di investimenti collettivi sono ammesse anche scadenze più lunghe.
- Oltre a ciò vanno rispettate le regole valide per gli strumenti derivati (Art. 56a OPP 2) come descritto al punto 4.

8. Direttive d'investimento per le singole categorie d'investimento (secondo l'Allegato 1)

8.1. Liquidità

- Sono ammessi conti correnti postali o bancari, depositi a termine e investimenti nel mercato monetario presso banche con garanzia statale o con Rating a corto termine di ottima qualità e un Rating di almeno A2 (Moody's) o equivalente a lungo termine. Da queste indicazioni di Rating fanno eccezione gli investimenti della banca depositaria.
 - In caso di split, vale il Rating minore.
 - Nel caso di un Downgrading di una controparte sotto il Rating minimo permesso, la posizione va liquidata il più in fretta possibile, al più tardi dopo la scadenza dello strumento.
- I mezzi liquidi devono essere remunerati a condizioni di mercato.
- Si deve prestare particolare attenzione ad un'adeguata diversificazione.
- Non sono permessi strumenti che contengono caratteristiche riconducibili alle opzioni (ad es. Caps, Floors, Swaptions).
- La liquidità operativa del Fondo, come da Bollettino UFAS NR 84 / 486 non viene né considerata come prestito presso il datore di lavoro (Art. 57 OPP 2) né consolidata nel calcolo dell'esposizione presso il debitore (datore di lavoro) (Art. 54 OPP 2).

8.2. Obbligazioni in CHF (Domestic e Foreign)

- Obbligazioni secondo l'universo d'investimento definito dal benchmark (stessa emissione oppure stesso emittente).
- Sono ammesse obbligazioni ben negoziabili e con un Investment Grade Rating (almeno Baa3 (Moody's) o equivalente).
 - Viene considerato il Rating ufficiale della borsa Svizzera SIX. In caso di titoli senza un Rating ufficiale, ad esempio per titoli a scadenza corta, può essere utilizzato il Rating interno dei fornitori di servizi finanziari.
 - Nel caso di un Downgrading di una posizione e di conseguente uscita dal benchmark della stessa, i titoli vanno venduti entro tre mesi.
 - Titoli dello stesso debitore possono rappresentare al massimo il 5% del valore del portafoglio totale (esclusi: titoli della Confederazione e di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie).
 - All'interno d'investimenti collettivi, queste indicazioni possono subire variazioni.
- Titoli non contenuti nell'indice di riferimento sono unicamente permessi se si tratta di investimenti secondo l'Art. 53 cpv. 1 lit. b cifra 1 - 8 oppure se si tratta di titoli con scadenza inferiore ad un anno, che prima erano parte dell'indice di riferimento e che sono state escluse da quest'ultimo a causa della corta scadenza.
- La Duration del portafoglio può divergere al massimo di +/- 2 anni dalla Duration del Benchmark.
- Si deve prestare particolare attenzione ad un'adeguata diversificazione delle controparti.
- Investimenti in obbligazioni di cassa e opzioni-cum non sono permessi.
- All'interno di fondi d'investimento collettivi attivi vengono accettate posizioni offbenchmark con una quota non preponderante. I titoli devono comunque rispettare i criteri di benchmark (posizioni con paragonabili caratteristiche economiche; "economical rational").

8.3. Obbligazioni in VE Statali (hedged in CHF) e Obbligazioni in VE Corporate (hedged in CHF)

- Obbligazioni secondo l'universo d'investimento definito dal benchmark e parti di investimenti collettivi secondo l'Art. 56 OPP 2.
- Il patrimonio deve essere investito in obbligazioni ben negoziabili e con un Investment Grade Rating (almeno Baa3 (Moody's) o equivalente).
 - Viene considerato il Rating secondo la metodologia applicata dall'indice di riferimento.
 - Nel caso di un Downgrading di una posizione e di conseguente uscita dal benchmark della stessa, i titoli vanno venduti entro tre mesi.
 - Titoli dello stesso debitore possono rappresentare al massimo il 10% del valore del portafoglio totale.
 - All'interno di investimenti collettivi, queste indicazioni possono subire variazioni.

- Titoli non contenuti nell'indice di riferimento sono unicamente permessi se si tratta di investimenti secondo l'Art. 53 cpv. 1 lit. b cifra 1 8 oppure se si tratta di titoli con scadenza inferiore ad un anno, che prima erano parte dell'indice di riferimento e che sono state escluse da quest'ultimo a causa della corta scadenza.
- La Duration del portafoglio può divergere al massimo di +/- 2 anni dalla Duration del Benchmark.
- Si deve prestare particolare attenzione ad un'adeguata diversificazione delle controparti.
- È consentito investire in tutte le valute contenute nell'indice di riferimento.
- Il portafoglio è strategicamente coperto nella valuta di riferimento. Una copertura sistematica maggiore al 100% non è permessa.
- Investimenti in opzioni-cum non sono permessi.
- All'interno di fondi d'investimento collettivi attivi vengono accettate posizioni offbenchmark con una quota non preponderante. I titoli devono comunque rispettare i criteri di benchmark (posizioni con paragonabili caratteristiche economiche; "economical rational").

8.4. Obbligazioni Mercati Emergenti HC (hedged in CHF)

- Investimenti nella categoria Obbligazioni Mercati Emergenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso parti di investimenti collettivi considerando l'Art. 56 OPP 2.
- Investimenti secondo l'universo d'investimento definito dal benchmark.
- Il patrimonio deve essere investito in obbligazioni ben negoziabili, Rating secondo quanto definito nel benchmark.
- La Duration del portafoglio può divergere al massimo di +/- 2 anni dalla Duration del Benchmark.
- Si deve prestare particolare attenzione ad un'adeguata diversificazione.
- È consentito investire in tutte le valute contenute nell'indice di riferimento.
- Il portafoglio è strategicamente coperto nella valuta di riferimento. Una copertura sistematica maggiore al 100% non è permessa.
- Investimenti in opzioni-cum non sono permessi.
- All'interno di fondi d'investimento collettivi attivi vengono accettate posizioni offbenchmark con una quota non preponderante. I titoli devono comunque rispettare i criteri di benchmark (posizioni con paragonabili caratteristiche economiche; "economical rational").

8.5. Obbligazioni High Yield e Obbligazioni Convertibili

- Investimenti nelle categorie Obbligazioni High Yield e Obbligazioni Convertibili devono essere effettuati esclusivamente attraverso parti di investimenti collettivi considerando l'Art 56 OPP 2
- Va considerata un'adeguata diversificazione (numero di sottostanti, numero di emittenti, diversificazione geografica, settoriale, riduzione rischio idiosincratico, ecc.) all'interno dell'investimento collettivo.
- L'investimento deve presentare una sufficiente negoziabilità.

8.6. Azioni CH, Azioni Estere, Azioni Estere (hedged in CHF) e Azioni Mercati Emergenti

- Investimenti secondo l'universo d'investimento definito dal benchmark.
- Le nuove emissioni che presumibilmente verranno introdotte nell'indice di riferimento, ma che non lo sono ancora, possono essere acquistate. Nel caso queste azioni non vengano introdotte nel Benchmark entro 60 giorni, esse sono da vendere entro 30 giorni.
- Si deve prestare particolare attenzione ad un'adeguata diversificazione.
- Una quota non preponderante della categoria Azioni Estere (benchmark contenente solo Large e Mid Caps) può essere investita in titoli a piccola capitalizzazione (Small Caps) quotati e negoziabili.
- Gli investimenti in Mercati Emergenti sono permessi esclusivamente sotto forma di investimenti collettivi secondo l'Art. 56 OPP 2.
- Il segmento Azioni Estere (hedged in CHF) è strategicamente coperto nella valuta di riferimento. Una copertura sistematica maggiore al 100% non è permessa.
- All'interno di fondi d'investimento collettivi attivi vengono accettate posizioni offbenchmark con una quota non preponderante. I titoli devono comunque rispettare i criteri di benchmark (posizioni con paragonabili caratteristiche economiche; "economical rational").

8.7. Immobili CH indiretti quotati

- Investimenti in immobili sono da considerarsi come posizioni strategiche a lungo termine.
- Investimenti secondo l'universo d'investimento definito dal benchmark.
- Sono ammessi investimenti collettivi secondo l'Art. 56 OPP 2, in particolare parti di fondi immobiliari quotati, partecipazioni a società immobiliari, così come diritti su fondazioni d'investimento.
- Commerciabilità e diversificazione: Il portafoglio va diversificato in modo adeguato. Va inoltre tenuto conto in modo appropriato della possibile scarsa negoziabilità dell'investimento rispettivamente del veicolo d'investimento scelto.
- Scelta dell'investimento: Gli eventuali investimenti in strumenti o oggetti non quotati vanno dapprima sottoposti ad un'accurata analisi Due Diligence sia a livello economico, sia a livello giuridico.

- Nella scelta di investimenti collettivi si deve prestare attenzione, tra l'altro, ai seguenti criteri:
 - qualità del management;
 - qualità e stato di manutenzione degli immobili;
 - grado di indebitamento di terzi;
 - principi di valutazione;
 - costi di gestione;
 - diversificazione geografica e finalità;
 - caratteristiche di rendimento/rischio;
 - liquidità delle quote.

8.8. Immobili Esteri (hedged in CHF)

- Investimenti in immobili sono da considerarsi come posizioni strategiche a lungo termine.
- Sono ammessi investimenti collettivi secondo l'Art. 56 OPP 2, in particolare parti di fondi immobiliari quotati, partecipazioni a società immobiliari, così come diritti su fondazioni d'investimento.
- Investimenti diretti non sono permessi.
- Commerciabilità e diversificazione: Il portafoglio va diversificato in modo adeguato. Va inoltre tenuto conto in modo appropriato della possibile scarsa negoziabilità dell'investimento rispettivamente del veicolo d'investimento scelto.
- Scelta dell'investimento: Gli eventuali investimenti in Immobili Esteri vanno dapprima sottoposti ad un'accurata analisi Due Diligence sia a livello economico, sia a livello giuridico.
- Nella scelta di investimenti in Immobili Esteri si deve prestare attenzione, tra l'altro, ai sequenti criteri:
 - qualità del management;
 - qualità e stato di manutenzione degli immobili;
 - grado di indebitamento di terzi;
 - principi di valutazione;
 - costi di gestione;
 - diversificazione geografica e finalità;
 - caratteristiche di rendimento/rischio;
 - liquidità delle quote.
- I prodotti che presentano le seguenti caratteristiche non sono permessi oppure vanno registrati negli investimenti alternativi:
 - Investimenti collettivi in immobili con una quota di costituzione in pegno costantemente superiore al 50% del valore dell'oggetto.

- Investimenti collettivi in immobili non regolati e che implementano finanziamento terzi (con quota di costituzione in pegno inferiore a 50% del valore dell'oggetto).
- Il portafoglio è strategicamente coperto nella valuta di riferimento. Una copertura sistematica maggiore al 100% non è permessa.

8.9. Investimenti alternativi

- Come investimenti alternativi sono considerati gli investimenti in fondi speculativi (hedge funds), in private equity, in insurance linked securities e in materie prime (Art. 53 cpv. 1 lit. e OPP 2), nonché tutti gli investimenti che non possono essere classificati secondo l'Art. 53 cpv. 1 lit. a-d^{bis} OPP 2 (in particolare gli investimenti secondo l'Art. 53 cpv. 3 e gli investimenti in infrastrutture che presentano effetto leva oppure che hanno una controparte con valore maggiore a 1% del patrimonio previdenziale).
- Sono ammessi investimenti in investimenti collettivi ben diversificati secondo l'Art. 56 OPP
 2, certificati d'investimento ben diversificati e prodotti strutturati, anch'essi ben diversificati
 (Art. 53 cpv. 4 OPP 2). Nel caso di investimenti alternativi non diversificati o investimenti
 alternativi diretti, il Fondo necessita di un'estensione delle possibilità di investimento secondo l'Art. 50 cpv. 4 OPP 2.
- Come prescritto dall'Art. 50 cpv. 4 OPP 2, non sono permessi i prodotti che contemplano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.
- Prodotti con un effetto leva sono permessi (Art. 53 cpv. 5 lit. a OPP 2), a condizione che non sussista alcun obbligo di versamenti suppletivi.
- Nel caso di investimenti in strumenti collettivi, va effettuato, come per qualsiasi mandato finanziario, una dettagliata analisi economico/finanziaria. La scelta deve essere eseguita in modo trasparente ed indipendente, attraverso un preciso bando delle offerte.

8.9.1. Materie prime

- Di regola negli investimenti nelle materie prime sono ammessi investimenti in investimenti collettivi ben diversificati, certificati d'investimento ben diversificati e prodotti strutturati, anch'essi ben diversificati.
- Si deve prestare particolare attenzione ad un'adeguata diversificazione.
- Si deve prestare particolare attenzione ad un'adeguata negoziabilità. Prodotti strutturati come certificati o Notes devono poter essere trattati in un mercato secondario.

8.9.1.1. Oro

- Il Fondo può investire nella categoria "Oro", che in base alle disposizioni di Legge è un investimento non diversificato. Di conseguenza, per investire nella categoria, il Fondo si appella all'Art. 50 cpv. 4 OPP 2 (estensione delle possibilità d'investimento).
- Il Regolamento d'investimento prevede esplicitamente l'investimento in oro in quanto secondo diversi studi, l'oro potrebbe potenzialmente essere uno di quegli investimenti che
 mostra una correlazione negativa (oppure un Beta negativo) rispetto ad altre categorie
 quotate. Grazie a questa eventuale (almeno parziale) resistenza alla crisi, l'oro potrebbe
 avere quindi tendenzialmente un carattere assicurativo (aumento diversificazione del patrimonio).
- Gli investimenti nella categoria "Oro" vanno esclusivamente eseguiti attraverso investimento collettivi ben negoziabili. Investimenti in oro fisico in modo diretto sono esclusi.

Allegato 5 Investimenti presso il datore di lavoro (Art. 57 OPP 2)

In linea generale investimenti presso il datore di lavoro sono permessi solo nel rispetto delle direttive dell'Art. 57 OPP2.

Non sono permessi investimenti presso il datore di lavoro senza garanzia, nella misura in cui il patrimonio sia vincolato alla copertura delle prestazioni delle rendite in corso.

La liquidità detenuta presso il datore di lavoro per scopi operativi legati alla previdenza non è considerata un investimento presso il datore di lavoro e non sottostà ai vincoli dell'Art. 57 OPP 2 (vedi bollettino UFAS, NR. 84 / 486). Anche nel caso dell'Art. 54 OPP 2, cpv. 1, la liquidità operativa non viene consolidata come investimento in crediti presso il debitore (datore di lavoro).

Nel caso in cui si violi l'Art. 57 OPP 2, il datore di lavoro s'impegna a garantire gli investimenti presso il datore di lavoro (ad eccezione della liquidità operativa del Fondo) tramite garanzia / collateral su di un conto specifico a nome del Fondo.

Allegato 6 Spese di amministrazione del patrimonio (Art. 48a cpv. 1 OPP 2)

La suddivisione delle spese di amministrazione del patrimonio viene effettuata secondo l'Art. 48a OPP 2, seguendo i principi della direttiva CAV PP D-02/2013 "Indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio".

Il Fondo ha come obiettivo avere, nel limite del possibile, completa trasparenza relativa alle spese di amministrazione del patrimonio. Dove possibile, questi vengono definiti attraverso analisi "look through".

Michele Casartelli

Approvato dal Consiglio di Fondazione

Lugano, il 29 gennaio 2021

FONDO COMPLEMENTARE DI PREVIDENZA EFG SA

SIV. M. ANTONINI

Pagina 33 di 33

